

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

## **Giudizio relativo al contenuto diffamatorio di uno scritto: è ipotizzabile la non contestazione?**

*In merito al principio di non contestazione, va affermato che il giudizio relativo al contenuto diffamatorio di uno scritto non è un fatto, riguardo al quale sia ipotizzabile la non contestazione con i conseguenti effetti di cui all'[art. 115 c.p.c.](#), quanto è, invece, una valutazione, che il giudice di merito è chiamato a compiere.*

## **Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 16.5.2017, n. 12011**

*...omissis...*

Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c., n. 4), per omessa motivazione su fatti decisivi e motivazione del tutto apparente. Rileva il ricorrente che la motivazione della sentenza non farebbe comprendere quale sia l'esatto contenuto della frase diffamatoria, quali ragioni avrebbero indotto ad introdurre il giudizio risarcitorio e quale sarebbe l'iter seguito per pervenire al rigetto della domanda. Richiamati i principi giurisprudenziali sul diritto di critica e le doglianze poste nell'atto di appello, la parte sostiene che la sentenza si caratterizza per mancanza della motivazione sotto l'aspetto grafico

o, comunque, per una sua assoluta inidoneità. Si lamenta che essa nulla abbia detto sull'indebito accostamento del ssss a soggetti noti come prestatori di tangenti e sul fatto che l'articolo lasciava chiaramente desumere che solo il versamento di cospicue tangenti avrebbe fatto sì che il Ministero dell'economia desse il proprio assenso all'operazione di cessione del pacchetto di maggioranza delle azioni della società sss

Il motivo non è fondato.

La censura proposta dal ricorrente delimita il campo dell'indagine di questa Corte in termini ben precisi. Trattandosi, infatti, di dedotta nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione - doglianza da intendere nel senso chiarito dalla ben nota pronuncia 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte - si tratta di stabilire se la motivazione della sentenza della Corte d'appello sia tale da offrire il fianco a simili censure.

La risposta è negativa.

La Corte romana, sia pure con una motivazione indubbiamente stringata, ha comunque compiuto una sua valutazione di merito sulla vicenda oggetto di causa. La sentenza, infatti, ha affermato che nel caso in esame sussisteva l'interesse pubblico, in conseguenza dell'importanza economica dell'operazione finanziaria esaminata e della notorietà dei soggetti coinvolti; che la verità dei fatti non era discutibile e che la circostanza per cui il linguaggio utilizzato era sferzante era da riconnettere all'esercizio del diritto di critica.

La questione principale che il motivo in esame pone riguarda la parte dell'articolo nella quale si affronta il profilo del costo economico della transazione. Il giornalista sul punto scrive: "Costi di transazione: 400 milioni di Euro. Almeno 150 milioni più del normale. Trecentodieci alle banche. E gli altri 90sssssChiedetelo a ssssss". Il ricorso fa riferimento al carattere allusivo dell'articolo ed al conseguente accostamento che esso ingenera nel lettore tra il ricorrente e colui che versa delle tangenti. Anche su questo punto, tuttavia, la Corte d'appello ha fornito una propria valutazione osservando, come si è detto, che "il giornalista poneva nell'articolo alcune domande ma non rendeva affermazioni caratterizzate da certezza e coinvolgenti B. circa la destinazione di talune somme". Da tanto consegue che non è fondata la censura di nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione o per totale non comprensibilità della medesima, e che sotto il profilo della valutazione delle prove il motivo tende a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito riesame del merito.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 115 e 167 c.p.c., per non avere la Corte d'appello fondato la propria decisione su fatti non contestati.

In via subordinata e per il caso di mancato accoglimento del motivo precedente, il ricorrente rileva che le circostanze da lui addotte a sostegno dell'esistenza della diffamazione, avendo costituito oggetto di espressa indicazione fin dall'atto di citazione e non essendo stati contestati, dovevano essere considerate come ammesse e non più in discussione.

Il motivo non è fondato.

Anche lasciando in disparte i profili valutativi e di merito contenuti nella doglianza in esame, è evidente che non si può affermare che le circostanze poste a fondamento della pretesa condotta diffamatoria siano da ritenere non contestate. Il giudizio relativo al contenuto diffamatorio di uno scritto non è un

fatto, riguardo al quale sia ipotizzabile la non contestazione con i conseguenti effetti di cui all'art. 115 c.p.c., quanto è, invece, una valutazione, che era proprio quella che il giudice di merito era chiamato a compiere ed ha compiuto, nei termini che sono stati chiariti a proposito del primo motivo.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.